

COMUNE DI RIO SALICETO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITÀ PRINCIPALI

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 dello Statuto comunale sulla promozione e sulla tutela degli organismi di partecipazione, è istituito a Rio Saliceto il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la comunità dei ragazzi e delle ragazze di Rio Saliceto, aiuta la loro crescita socio-culturale nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità.

ART. 2 COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni consultive e propositive nelle seguenti materie:
 - a) Conoscenza e tutela del territorio;
 - b) Sport;
 - c) Tempo libero, giochi, rapporti con le associazioni;
 - d) Scuole
 - e) Solidarietà
 - f) Viabilità.
2. Nel bilancio del Comune è previsto ogni anno un finanziamento per le spese relative ad iniziative decise in via propositiva o consultiva dal Consiglio Comunale dei Ragazzi ed approvate dall'Amministrazione.

ART. 3 COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto da sedici consiglieri **residenti nel Comune di Rio Saliceto**, di cui otto frequentanti le classi quarta e quinta della scuola primaria ed otto le classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado. **È favorita la presenza di ambo i sessi che deve rimanere in una proporzione di almeno 37,7% per il sesso in minoranza numerica (almeno sei).**
2. Tra i sedici consiglieri eletti, verrà scelto il rappresentante Sindaco **dei ragazzi**.
3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi dura in carica due anni ~~scolastici~~.
4. Il mandato è prorogato fino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

ART. 4 PROCEDIMENTO PREPARATORIO DI ELEZIONE

1. Sono elettori del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rio Saliceto tutti gli alunni frequentanti le classi quarta e quinta della scuola primaria e tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
2. Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado sono elettori ma non eleggibili.
3. Il Sindaco con apposito decreto indice le elezioni fissandone la data, che non dovrà essere oltre il quarantacinquesimo giorno successivo, e ne darà tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico e ai docenti referenti designati presso ogni scuola.
4. Nel mese precedente le elezioni i candidati potranno fare propaganda ai fini della propria elezione mediante cartelloni da affiggersi nelle rispettive scuole. Nei cartelli potranno essere apposti foto, slogan e idee di programma da realizzare una volta eletti.

5. È vietato l'utilizzo di nomi o simboli che facciano richiamo a partiti o movimenti politici o a confessione religiose, ivi compresi nomi o simboli di partiti non più esistenti ovvero nomi o simboli delle liste rappresentate in consiglio comunale o provinciale.
6. **Ogni lista deve indicare:**
 - a) **Il simbolo della lista, nome, eventuale slogan;**
 - b) **Da due a otto consiglieri, scelti all'interno di una sola scuola (primaria o secondaria);**
 - c) **Il programma contenente idee e proposte.**
7. I programmi elettorali debbono essere redatti nel rispetto dei principi fissati dal Titolo I del vigente Statuto Comunale e non possono contenere espresso riferimento ad ideologie politiche.
8. Il facilitatore provvede prima delle elezioni a nominare apposita sezione elettorale composta da quattro componenti, compreso il relativo presidente.
9. La sezione è composta da un genitore, che la presiede, dal facilitatore, da un alunno della scuola secondaria di primo grado, e da un alunno della scuola primaria.

ART. 5 SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Il seggio è aperto dalle ore 8.30 alle 12.30 della data fissata per le elezioni.
2. **Ogni elettore vota apponendo una crocetta sul nome o sul simbolo della lista prescelta esprimendo due voti di preferenza a favore di candidati consiglieri apponendo una croce nell'apposito spazio della scheda di votazione.**
3. Devono essere garantite la libertà, la segretezza, l'uguaglianza e la personalità di ogni voto.
4. Al termine delle operazioni di voto si procede senza interruzioni alle operazioni di scrutinio.
5. Successivamente alla conclusione delle operazioni di spoglio, la Commissione provvede a proclamare eletti alla carica di consigliere comunale gli otto candidati alunni della scuola primaria e gli otto candidati alunni della scuola secondaria di primo grado che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, facendo attenzione a mantenere almeno un rappresentante per ogni classe.

ART. 6 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocata dal facilitatore del progetto.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è validamente convocato se interviene alla seduta almeno la metà dei consiglieri designati.
3. Le decisioni del Consiglio Comunale dei ragazzi sono valide quando vengono votate favorevolmente dalla maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha un segretario, nella persona del facilitatore, **che si occupa di redigere il verbale di ciascuna seduta.**
5. **Il Sindaco, o suo delegato, è invitato al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ha diritto di parola ma non di voto.**
6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce presso la sede municipale o presso il Centro Culturale "Wildmer Biagini" o presso il Centro Giovani di Rio Saliceto.
7. I consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio, propongono mozioni ed iniziative ed hanno diritto di voto nelle deliberazioni.
8. In caso di dimissioni o trasferimento in altra scuola, sono sostituiti dal Sindaco col primo dei candidati non eletti appartenente alla stessa lista e alla stessa scuola che frequentano al momento dell'elezione.

ART. 7 SINDACO DEI RAGAZZI

1. Il Sindaco dei Ragazzi viene scelto tra i consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi appena eletti, con criteri scelti internamente che possono cambiare da mandato a mandato.
2. **Il Sindaco dei Ragazzi promette il suo impegno davanti al Sindaco del Comune.**

3. Il Sindaco dei Ragazzi convoca il Consiglio Comunale dei Ragazzi, di cui fa parte, stabilendone l'ordine del giorno, e lo presiede.
4. Cura i rapporti con il Consiglio Comunale, con le associazioni cittadine e le rappresentanze scolastiche, e si impegna ad attuare le decisioni assunte.
5. Nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza, indossa la fascia tricolore.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti utilizza gli spazi del Comune.

ART. 8 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia di elezioni, funzionamento e prerogative dei consigli comunali nonché le norme del vigente regolamento comunale del Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione.